



Tassazione in Italia della Cassa pensione svizzera

Si è tenuto a Lugano lo scorso 17 febbraio, un corso di formazione degli operatori del Patronato ACLI in Svizzera a cui hanno preso parte anche i colleghi operanti nelle sedi di Como, Sondrio, Varese e Verbania. Presente anche il presidente delle ACLI Svizzera, Franco Narducci, che nella veste di vicepresidente del SYNA si è soffermato sulle attuali disposizioni del secondo pilastro, con particolare riferimento alla riscossione del capitale dopo il 1° giugno del 2007.

di Antonio Cartolano coordinatore patronato ACLI

Vogliamo illustrare la risoluzione di un problema che si trascina ormai da anni e che concerne le modalità fiscali della liquidazione del capitale della Cassa pensione in favore dei cittadini italiani che si stabiliscono definitivamente in Italia. Allo scopo occorre rilevare che per evitare la doppia imposizione fiscale, esiste una convenzione fra Italia e Svizzera firmata il 9 marzo 1976. In sintesi, gli articoli 18 e 21 di questo accordo dispongono che i beni mobili (rendite e pensioni) sono tassabili nel Paese in cui risiede il beneficiario.

Alla luce di ciò, è chiaro che chi rientra definitivamente in Italia, ottenuta la residenza è tenuto a dichiarare al fisco italiano la somma riscossa del capitale della Cassa pensione. In effetti, nella prassi avviene che è lo stesso istituto di previdenza professionale a prelevare

alla fonte la trattenuta fiscale, lasciando all'interessato la possibilità di ottenere il rimborso qualora questi lo dichiari personalmente al fisco italiano.

Il problema che si è sempre posto agli interessati era però, a prescindere dalla regolarità legale, se sia conveniente dichiarare il capitale al fisco italiano. Infatti lo Stato italiano tassa il capitale della Cassa pensione come un "trattamento di fine rapporto", quindi con un'aliquota fiscale maggiore della trattenuta che di fatto opera il fisco svizzero. Grazie anche all'interessamento del Patronato ACLI di Como, si è finalmente arrivati ad una corretta ed equa soluzione, che in Lombardia è ormai prassi consolidata. Ciò è possibile ai sensi dell'art. 6 della legge 482 del 1985 che prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del

12,5%, sulla cifra risultante dalla differenza tra il capitale liquidato e i premi pagati.

In breve, come fra l'altro ha anche confermato la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Milano (circolare del 22.12.04, prot. n. 2004/66566), sui redditi di capitale in questione, il contribuente è tenuto ad applicare, in sede di dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva del 12,5% **sui soli interessi maturati e non sull'intero capitale risparmiato**. Normalmente al momento della fine del rapporto assicurativo, il Fondo di previdenza indica all'interessato la somma totale del capitale risparmiato comprensivo dei contributi pagati e degli interessi maturati. È quindi necessario richiedere espressamente un attestato indicante, oltre al capitale complessivo, anche la somma dei contributi versati da datore di lavoro e assicurato, nonché gli interessi maturati. Anche se questo tipo di attestato è a pagamento vale la pena richiederlo poiché quanto si dovrà versare al fisco italiano è circa la metà di quanto tratterebbe il fisco svizzero. ◀

Capitale della cassa pensione

Confermate le rassicuranti e confortanti notizie per chi lascia la Svizzera. Nonostante le ripetute e rassicuranti informazioni messe in circolazione dal Patronato ACLI, dagli altri Enti di Patronato e dai Sindacati stessi, permangono ancora dubbi in molti connazionali, i quali temono di non poter più capitalizzare l'aver di vecchiaia dal 01 giugno 2007, lasciando definitivamente la Svizzera.

Giova allora sinteticamente ricordare che nulla cambia per gli assicurati che dopo tale data lasceranno la Svizzera diretti in un Paese non aderente all'UE. Coloro che invece lasceranno la Confederazione per trasferirsi in uno dei Paesi dell'UE, potranno chiedere e ottenere il pagamento totale della loro Cassa pensione se non saranno più assicurati nel sistema di previdenza sociale del Paese comunitario in cui avranno trasferito la residenza.

In entrambi questi casi non va comunque dimenticato che la riscossione del capitale è possibile prima del raggiungimento di un evento che porti ad una eventuale invalidità o ad una prestazione di vecchiaia anche anticipata.

Si può dunque affermare che chi rientra definitivamente in Italia dopo il 01.06.2007, per non svolgere più alcuna attività lavorativa e non ha ancora maturato il diritto ad una rendita di vecchiaia anticipata (o invalidità), può

tranquillamente riscuotere, come avviene oggi, l'intero capitale di vecchiaia accumulato a quel momento.

Da precisare infine che l'Ambasciata d'Italia a Berna, di comune accordo con il Centro dei Patronati in Svizzera, sta promuovendo la conclusione di un accordo fra Italia e Svizzera per definire in modo specifico le procedure alle quali dovranno attenersi i connazionali che rientrano definitivamente in Italia dopo tale data. Ciò sulla scia di un analogo accordo siglato tra Spagna, Svizzera e Liechtenstein. ◀

Gli operatori del Patronato ACLI sono a disposizione per chiarire tutti i dubbi in materia. Telefono 091 923 97 16 e 091 921 15 51